

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario in ragione dell'estinzione anticipata (dopo il versamento di n. 48 rate) di un contratto di finanziamento stipulato in data 15 maggio 2012.

In particolare, chiedeva il rimborso dell'importo complessivo di euro 338,00 a titolo di commissioni non maturate, oltre interessi legali. Chiedeva, inoltre, la refusione delle spese legali.

L'intermediario eccepiva che il ricorrente avesse già ottenuto il rimborso delle commissioni di distribuzione al momento dell'estinzione anticipata, secondo il criterio previsto contrattualmente.

DIRITTO

. Questo Collegio,

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525;

ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:



1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

Per tali ragioni si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo i prospetti che seguono:

rate pagate	48	rate residue	36	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
commissioni di rete distributiva				1.108,80	475,20	137,12	338,08
					0,00		0,00
					0,00		0,00
				Totale			338,08

6. Tuttavia, l'importo chiesto dalla parte ricorrente (Euro 338,00) non coincide con quello di cui alla tabella (Euro 338,08). In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pronunciato (art. 112 c.p.c.), la somma dovuta è, tuttavia, pari ad Euro 338,00, importo richiesto dal ricorrente.

7. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, stante l'agevole conoscibilità dell'orientamento dell'Arbitro in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 338,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA